Prot. n. 055/26/COM-U

PROVINCIA DI LECCE
Settore Ambiente e Territorio
Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e
Controllo impianti
ambiente@cert.provincia.le.it

ARPA PUGLIA
Dipartimento provinciale di Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Lecce, 01/07/2026

OGGETTO: **BIOSUD SRL –** Procedura di Riesame AIA ex art. 29-octies D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per l'installazione che svolge attività di incenerimento rifiuti speciali (codice attività IPPC: 5.2, lett.b), sita nel Comune di Lecce autorizzata con atto di D.D. n.565/2010 rilasciata dalla Regione Puglia - **Riscontro alla richiesta di Integrazioni note ARPA prot. n. 0011535/2026 del 19/02/2026 ed alla CdS del 02/03/2026, Prot. N.11704 del 02-03-2026.**

Si trasmettono, al seguente link gli elaborati revisionati in riscontro alle richieste di integrazione contenute nelle note ARPA in oggetto:

https://we.tl/t-0XvMpEWd0LXqEaFt

Per chiarezza di lettura si ritrasmettono, allo stesso link, anche gli elaborati che non hanno avuto necessità di revisione.
Di seguito l'elenco degli elaborati trasmessi con, evidenziati in grassetto, quelli revisionati.

N° allegato	Descrizione	Ultima revisione
1	**Relazione tecnica e schede con N° 20 allegati**	**Rev.4**
1A	**Piano di monitoraggio e controllo con N° 4 allegati**	**Rev.4**
2	Inquadramento territoriale e vincolistico	Rev.0
4	Planimetria dell'impianto: stato di fatto	Rev.3

5A	**Planimetria dell'impianto con indicazione dei punti di emissione in atmosfera e layout sistemi di contenimento/abbattimento emissioni**	**Rev.2**
5B	**Sistemi di contenimento/abbattimento – specifiche tecniche**	**Rev.1**
6A	Relazione acque meteoriche	Rev.0
6B	**Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione della rete e dei punti di scarico**	**Rev.4**
6C	**Relazione illustrativa trincee drenanti**	**Rev.0**
7	**Planimetria dell'impianto con l'individuazione delle sorgenti sonore**	**Rev.3**
10	**Planimetria aree deposito materie prime ed ausiliarie – prodotti intermedi – rifiuti**	**Rev.4**
11	Documentazione attinente allo smaltimento rifiuti	Rev.1
12	Progetto Sistema di Monitoraggio delle Emissioni	Rev.0
13	**Sintesi non tecnica**	**Rev.2**
15	Valutazione inquinamento acustico	Rev.1
16	**Monitoraggio annuale in autocontrollo**	**Rev.2**
18	**Emissioni in atmosfera (descrizione qualitativa e quantitativa emissioni)**	**Rev.1**
19	Scheda di sicurezza materie prime/ausiliarie	Rev.1
20	**Precedenti autorizzazioni dell'impianto**	**Rev.1**
21	Verifica sussistenza obbligo presentazione relazione di riferimento	Rev.2
22	**Relazione di riferimento**	**Rev.1**
23	**Estratto Valutazione di Impatto Ambientale**	**Rev.0**
24	**Relazione geologica ed idrogeologica**	**Rev.0**

In merito alle richieste di integrazioni e modifiche emerse a seguito dell'ultima conferenza dei servizi si riporta, nella tabella allegata, l'elenco delle prescrizioni proposte da ARPA e le relative controdeduzioni della scrivente.

Al momento dell'invio della presente documentazione la Relazione di riferimento e la Relazione geologica ed idrogeologica sono in fase di revisione secondo le richieste e le osservazioni di ARPA.
Saranno quindi inviate quando saranno completate le integrazioni richieste.

Inoltre, sui punti dal 7 al 15 relativi alla "RELAZIONE DI RIFERIMENTO (All. 22 rev. Luglio 2025)" della tabella allegata, si informa che la controdeduzione sarà integrata al termine della redazione del documento stesso.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale Vostra comunicazione, si porgono

Distinti saluti.

RELAZIONE TECNICA E SCHEDE (All. 1 rev.3-Settembre 2025)

Parere ARPA

1. **In riferimento alla proposta di ricomprendere il progetto nella Valutazione di Impatto Ambientale**, si prende atto che il Gestore ha fornito unicamente uno studio relativo agli effetti dell'intervento sulla variazione del traffico veicolare, senza sviluppare specifiche valutazioni in merito ai potenziali impatti ambientali connessi all'eventuale incremento dei consumi di risorse né alla maggiore produzione di ceneri quali rifiuti. Pertanto, si rimette all'Autorità Competente ogni determinazione in ordine all'eventuale assoggettabilità del progetto a una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, visto l'incremento da 1.000kg/h a 1.400kg/h e da 8.520ton/anno a 11.928ton/anno. Si segnala inoltre l'opportunità di indicare nella Determina Autorizzativa un valore massimo di rifiuti trattabili che sia univoco e non desunto dalla potenzialità oraria di 1.000 kg/h e l'esercizio di 8.520 ore anno, così come era stato indicato dalla Provincia di Lecce con nota n. 49219/2019.
   Il Gestore ha inoltre richiesto l'inserimento dei codici EER 16.10.02 e 19.01.99 limitatamente alle operazioni di autosmaltimento, precisando tuttavia che il codice EER 19.01.99 non sarà più utilizzato per i rifiuti liquidi prodotti presso l'impianto. Alla luce di quanto dichiarato, si richiede al Gestore di procedere allo stralcio del codice EER 19.01.99 dall'elenco dei codici per i quali è richiesta autorizzazione, mantenendo esclusivamente il codice EER 16.10.02.

Parere Biosud

1.

- Richiamando l'esclusione della procedura di assoggettabilità a VIA per il presente progetto, si rinvia alla documentazione in atti, restando in attesa delle determinazioni dell'Autorità Competente.

- Il riferimento al codice 19.01.99 è stato eliminato.

Parere ARPA

2. **In riferimento alla percentuale massima di rifiuti liquidi che è possibile incenerire,** ferma restando la validità della procedura indicata dal Gestore nella documentazione di Parere prodotta, si ritiene opportuno formalizzarla in un documento esplicitando i valori utilizzati (ad esempio il valore del peso predeterminato sulla base dei dati storici). **Si richiede di formulare apposita procedura operativa o, in alternativa, una revisione del documento Relazione Tecnica (paragrafi 3.3 e 3.11).** Si rappresenta all'Autorità Competente l'opportunità di prevedere, nell'eventuale nuova Determina Autorizzativa, l'introduzione di un valore percentuale massimo prescrittivo di rifiuti liquidi inceneribili, nonché l'inserimento nel Piano di Monitoraggio e Controllo di un apposito registro finalizzato alla rilevazione mensile delle relative quantità trattate.

Parere Biosud

2.

- Si allega procedura operativa sull'incenerimento dei rifiuti liquidi (Allegato N. 19 della relazione tecnica)
- È stata inserita voce di controllo dei rifiuti liquidi inceneriti nella tab. 29 del PMC.

Parere ARPA

3. **In riferimento ai tempi di adeguamento alle BAT di riferimento,** il gestore ribadisce la necessità di un tempo di 24 mesi dal rilascio dell'autorizzazione per l'adeguamento alla BAT n. 22 *(del BREF efficienza energetica)* fornendo il dettaglio delle attività necessarie al raggiungimento di un risultato attendibile. **Si rimanda all'Autorità Competente la decisione circa il termine temporale da prescrivere.**
   In merito all'opportunità di installare un misuratore in continuo del Mercurio, si rimanda alle valutazioni che saranno espresse dall'UOC CRA.

Parere Biosud

3. Si rimane in attesa delle determinazioni dell'A.C. e delle valutazioni dell'UOC CRA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (All. 1A rev.3-Settembre 2025).

4. **Modifiche al PMC**

Parere ARPA

a. **In riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee,** il gestore ha riscontrato dichiarando di aver *realizzato n. 3 fori di monitoraggio, uno a monte idrogeologico e due a valle, attrezzati a piezometro.*
   Su tale aspetto, è da evidenziare che gli elaborati a base dei lavori per la conferenza dei servizi non includono una relazione geologica, firmata da tecnico abilitato e iscritto all'Ordine dei Geologi, che rappresenti un compiuto modello idrogeologico dell'area di interesse. Di fatto, la sezione del piano di monitoraggio che fa riferimento all'osservazione delle acque sotterranee si basa su notizie ricavabili dall'Allegato 22 (Relazione di riferimento).
   Localmente, i principali caratteri stratigrafici sono essenzialmente determinati da due intervalli costituiti da rocce permeabili per porosità (Calcarenite di Gravina) e per fratturazione/carsismo (Calcare di Altamura). Nel complesso, l'area è apparsa essere vulnerabile alla potenziale diffusione di sostanze indesiderate nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. I rilievi sul campo hanno permesso di individuare un deflusso sotterraneo che dal quadrante nord-occidentale ruota gradualmente verso il settore orientale. ~~Riguardo alla proposta di rete di monitoraggio delle acque sotterranee, la documentazione non è comprensiva di un elaborato scrittografico che mostri contestualmente la geometria della superficie freatica e l'ubicazione dei piezometri.~~ Tuttavia, dalla documentazione in atti si rileva che i tre punti di osservazione non sono ubicati in modo tale da assicurare la repentina individuazione di un eventuale episodio di contaminazione. Infatti nessuno di questi è ubicato in modo tale da intercettare il deflusso al di sotto dell'installazione: il piezometro pz2 in figura 3.3.5 dell'allegato 22, ipoteticamente di valle idrogeologica, è situato al di fuori dell'influenza del sito. A tal proposito si ricorda che, in condizioni ideali, dai piezometri dovrebbero poter essere formati campioni di acqua idonei a rappresentare la qualità del corpo idrico sotterraneo a monte idrogeologico (dove dovrebbe essere presente almeno un piezometro) e a valle idrogeologica (almeno due piezometri).
   ~~Pertanto, si chiede di integrare la documentazione con un elaborato che specificamente descriva un modello geologico locale compiuto. L'elaborato in parola dovrà rappresentare la posizione dei piezometri che costituiscono la rete di monitoraggio in relazione al deflusso sotterraneo.~~ Riguardo

al numero minimo dei piezometri necessari alla corretta osservazione delle acque sotterranee, tenuto conto della elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero, si conferma che, necessariamente, questi dovranno essere in numero minimo di tre, di cui almeno uno a monte idrogeologico, almeno due sottoflusso rispetto all'installazione.
Inoltre si chiede al Gestore di integrare la tabella 12 con tutti i parametri previsti dalla tabella 2, allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/06.

Parere Biosud

- Nel PMeC sono stati riportati due nuovi piezometri la cui posizione è stata concordata a valle del tavolo tecnico tenuto con A.C. ed ARPA.
  I risultati dei campionamenti sull'acqua di falda dei nuovi piezometri saranno allegati alla revisione della relazione di riferimento.
- La tabella 12 del PMeC è stata aggiornata secondo le indicazioni

Parere ARPA

b. In riferimento al monitoraggio del top-soil:

- In riferimento ai due punti di campionamento aggiuntivi in corrispondenza delle trincee disperdenti, si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si osserva che tali argomentazioni sarebbero condivisibili se la tubazione forata e lo strato di pietrisco poggiassero direttamente su roccia di consistenza lapidea (cioè diversa da materiali sciolti o poco cementati). Pertanto, si fa richiesta di dettagliare quali siano le caratteristiche costruttive della trincea, con particolare riferimento alla superficie di posa in opera del sistema disperdente.
- In riferimento ai valori soglia di contaminazione da assumere come riferimento per lo stato di qualità del suolo, si precisa che il D.M. 46/2019 definisce l'area agricola come *"la porzione del territorio destinata alle produzioni agroalimentari"* che sono definite come *"attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano",* mentre le aree in cui ricadono i punti di monitoraggio, come evidenziato dalle immagini satellitari e dallo stesso Gestore a pag. 2 della Relazione di riferimento ("*prevalgono i terreni non coltivati*"), non rientrano in tali definizioni. La Scrivente in aggiunta, evidenzia che sull'argomento il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in risposta ad alcuni interpelli e ad esito di alcune sentenze della Giustizia Amministrativa, ha chiarito che il D.M. n. 46/2019 trova applicazione unicamente nelle aree effettivamente utilizzate per le produzioni agroalimentari e per l'allevamento non già nella totalità delle aree con destinazione urbanistica agricole (le cosiddette "zone omogenee E"); in sostanza l'indirizzo è che nei casi in cui un'area con destinazione urbanistica E (zona agricola) non risulti utilizzata effettivamente per le produzioni agroalimentari e/o per l'allevamento ma per usi diversi, ai fini della individuazione della CSC, occorre fare riferimento all'uso effettivo del suolo e definire, per analogia agli usi previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, il riferimento corretto alla colonna A o alla colonna B di detta Tabella 11.

Parere Biosud

a.

- I dettagli costruttivi delle trincee disperdenti sono riportati in allegato 6C della istanza di rinnovo

- In riferimento ai valori soglia di contaminazione da assumere come riferimento per lo stato di qualità del suolo, si ribadisce la posizione più volte sostenuta e supportata da parere legale dell'Avv. Ferraris già in atti.
  Sempre in merito a tale argomento, si fa, inoltre, riferimento al documento "032_26_COM-U-Comunicazione Provincia Art.244 - Memorie Biosud", inviato a Provincia di Lecce ed Arpa Dap Lecce in data 15/04/2026.
  Dai dati riportati nella Relazione di Riferimento, sintetizzati e rielaborati nel documento suddetto, emerge con chiarezza che:
  - I dati rilevati nei 42 punti di indagine mostrano che valori elevati di arsenico, berillio e selenio sono presenti in un'area ampia e diffusa, che si estende ben oltre le zone di ricaduta delle emissioni dell'impianto
  - I livelli di arsenico, berillio e selenio misurati nei terreni sono coerenti con il noto fondo naturale elevato di tali elementi nel territorio salentino, come evidenziato da studi e rilievi pregressi.
  - Le misurazioni eseguite con frequenza bimestrale nelle emissioni in atmosfera provenienti dal punto di emissione E1 mostrano che arsenico e berillio sono sostanzialmente assenti nei fumi
  - In tale contesto, il contributo potenziale delle emissioni dell'impianto alle concentrazioni riscontrate nei suoli può essere considerato, di fatto, trascurabile, come risulta inverosimile ogni correlazione con le concentrazioni riscontrate nei terreni.

I dati sintetizzati nella Tabella 1 "Medie valori" del documento "032_26_COM-U-Comunicazione Provincia Art.244 - Memorie Biosud", qui di seguito riportata, evidenziano quali sono i valori medi di tutti gli elementi presi ad esame nei 42 campionamenti effettuati.

Elemento	Limite CSC mg/kg	Media Valori mg/kg	% Media/Limite
antimonio	10	0,45	5%
arsenico	20	15,99	80%
berillio	2	1,45	73%
cadmio	2	0,22	11%
cobalto	20	6,89	34%
cromo totale	150	40,89	27%
cromo VI	2	0,18	9%
mercurio	1	0,03	3%
nichel	120	20,47	17%
piombo	100	23,15	23%
rame	120	17,52	15%
selenio	3	1,69	56%
stagno	-	1,08	N.A.
tallio	1	0,31	31%
vanadio	90	38,66	43%
zinco	150	33,02	22%

Come si può notare esaminando i dati sopra riportati nella tabella 1, quasi tutti gli elementi presi in esame risultano diffusamente presenti nel terreno con valori quasi tutti molto contenuti rispetto al limite della Tabella 1A dell'Allegato 5, Parte IV del D. Lgs.152/2006, preso a confronto.

Gli unici elementi che, invece, presentano valori molto vicini al limite CSC della Tabella 1A sono l'arsenico e il berillio, anch'essi diffusamente e omogeneamente presenti ma con valori molto elevati rispetto al limite suddetto.
Anche il selenio presenta valori mediamente più elevati degli altri elementi rispetto al limite CSC, tuttavia, in misura inferiore rispetto ad arsenico e berillio.

Tuttavia, come già sopra riportato, i monitoraggi di arsenico e berillio (ed in futuro sarà monitorato anche il selenio) nei fumi al camino hanno evidenziato la pressoché totale assenza di tali elementi, quindi, il contributo potenziale delle emissioni dell'impianto alle concentrazioni riscontrate nei suoli può essere considerato, di fatto, nullo.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato e dei monitoraggi bimestrali al camino di arsenico, berillio e selenio previsti nel PMC, si ritiene di poter proporre quanto di seguito riportato in riferimento ai valori soglia di contaminazione da assumere come riferimento per lo stato di qualità del suolo:

- Utilizzo delle tabelle di riferimento (D.Lgs. 152/06, allegato 5 al titolo V della parte quarta Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale e Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale; Decreto 1° marzo 2019 n.46, Allegato 2) in base alla normativa da applicare al terreno al momento del campionamento
- Per arsenico, berillio e selenio adozione di un valore di partenza (bianco di campo) pari ai valori riportati in Tabella 1 al quale aggiungere il valore limite della tabella di riferimento, come riassunto nella tabella seguente

Parametro	Unità di misura	Valore iniziale (bianco di campo)	Tab.1 A per uso del suolo verde/residenziale		Tab.1 B per uso del suolo commerciale/industriale		Decreto 1° marzo 2019 n.46, Allegato 2	
			CSC di legge	**CSC proposto**	**CSC di legge**	**CSC proposto**	**CSC di legge**	**CSC proposto**
arsenico	mg/kg	15,99	20	**35,99**	50	**65,99**	30	**45,99**
berillio	mg/kg	1,45	2	**3,45**	10	**11,45**	7	**8,45**
selenio	mg/kg	1,69	3	**4,69**	15	**16,69**	3	**4,69**

- Valutazione dei dati di emissione al camino di arsenico, berillio e selenio e dell'andamento del trend di tali valori da riportare nella Relazione Ambientale annuale

Parere ARPA **c.** **In riferimento al monitoraggio del parametro cosϕ,** il Gestore ha riscontrato dichiarando che *"[...] tale parametro è già riportato nelle fatture emesse dal gestore della fornitura elettrica..."* Si chiede al Gestore di indicare nella tabella 24 del PMC la frequenza con cui verrà registrato il parametro cosϕ nel registro dedicato.
Parere Biosud **b.** La tab 24 del PMC è stata aggiornata con le frequenze di registrazione.

Parere ARPA **d.** **In riferimento alla tematica radiazioni ionizzanti,** il rilievo era stato precedentemente risolto (cfr nota Agenti Fisici DAPLE, prot n. 19775 del 27/03/2024 - Allegato 1 al parere ARPA prot. n. 21972/2024).
Parere Biosud **c.** Nessuna azione richiesta

Parere ARPA **e.** **In riferimento alle emissioni in atmosfera,** si rimanda alle valutazioni che saranno espresse dall' UOC CRA.
Parere Biosud **d.** In attesa delle valutazioni del CRA

Parere ARPA **f.** **In merito alla tematica rifiuti,** si chiede al Gestore di includere, nella tabella 34 del PMC, la verifica della presenza della cartellonistica e l'etichettatura relativa ai rifiuti.
Parere Biosud **e.** Annotazione inserita in tab 34 del PMC

VERIFICA SUSSISTENZA OBBLIGO DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO (All. 21 rev.2-Febbraio 2024)

Parere ARPA **5.** In riferimento alla verifica sussistenza obbligo di presentazione relazione di riferimento, il gestore ha presentato il documento Relazione di riferimento Rev. Luglio 2025 a firma del Dott. Geol. Gianluca Selleri.
Parere Biosud **5.** Il Gestore invierà in un momento successivo revisionato secondo le richieste di ARPA

MODIFICA NON SOSTANZIALE

Parere ARPA

6. In data 12.05.2025 il Gestore ha trasmesso alla Provincia di Lecce una richiesta di modifica non sostanziale relativa a interventi impiantistici finalizzati al miglioramento del sistema di carico dei rifiuti sfusi e del sistema di gestione delle ceneri di combustione. In merito a tale istanza, la Scrivente aveva rappresentato, con nota prot. ARPA Puglia n. 32259 del 28.05.2025, che "si ravvisa la necessità, o quantomeno l'opportunità, di valutare le modifiche impiantistiche progettate dal Gestore nell'ambito del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 565/2010, in corso di istruttoria". Tuttavia, dalla documentazione integrativa successivamente trasmessa non emergono riferimenti al suddetto progetto. Pertanto, si richiede al Gestore di chiarire se la modifica impiantistica in questione debba ritenersi tuttora valida ovvero se il relativo progetto sia stato abbandonato.

Parere Biosud

6. A Seguito di quanto emerso in sede di CdS, la modifica progettata è stata ripresentata in data 02/03/2026 ed, a valle della nota Arpa n.16268 dell'11/03/2026, la Provincia ha espresso nulla osta alla modifica proposta. La stessa modifica è riportata sinteticamente nell'All.1 Relazione Tecnica rev.4.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO (All. 22 rev. Luglio 2025)

Parere ARPA

7. Sul frontespizio è riportato *"Relazione di Riferimento ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 15 aprile 2019, n. 95"* in realtà il citato D.M. riporta i contenuti minimi della relazione di riferimento nell'Allegato 2. Si richiede di correggere il probabile refuso.

8. Pag.43. Per l'espressione delle coordinate geografiche di localizzazione dei pozzi si richiede di utilizzare lo stesso sistema di riferimento in tutti i documenti (Relazione di riferimento, PMC, ecc.).

9. A pag. 57, integrare i metalli pesanti prodotti dalla combustione con il parametro Mercurio.

10. A pag. 58, integrare i gas tossici prodotti dalla combustione con HF, HCl e TOC.

11. In considerazione delle sostanze pericolose impiegate e stoccate all'interno del sito, si richiede di integrare i parametri oggetto di indagine riportati al paragrafo 6 per la matrice Top Soil con i parametri Solventi aromatici, Clorobenzeni, Fenoli e Idrocarburi e di integrare la rete di monitoraggio del Top Soil con ulteriori punti individuati in prossimità delle aree di stoccaggio.

12. Integrare la tabella riportata da pag. 84 a pag. 88 con i metodi d'analisi utilizzati per le determinazioni analitiche.

13. All'interno del documento (cfr. pag. 93, pag. 128, ecc.), in riferimento alle aree di massima ricaduta delle polveri, è citata una "mappa previsionale di ricaduta delle polveri al suolo riportata nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE redatto nel 2001". Si chiede di acquisire il suddetto documento nell'ambito del presente procedimento di riesame.

14. A pag. 127, in relazione agli esiti delle determinazioni analitiche condotte sui campioni di Top Soil, il gestore dichiara "Queste analisi, in generale, non evidenziano effetti sul suolo direttamente connessi all'attività in essere poiché gli analiti ricercati presentano massimi di concentrazione, comunque molto al di sotto delle CSC, dispersi sul territorio." Si richiede un chiarimento in merito a tale dichiarazione dal momento che dallo stesso documento risultano per alcuni parametri valori di concentrazione superiori alle CSC di riferimento (cfr. tabella a pag. 93).

15. A conclusione dello studio condotto ed in particolare a seguito del monitoraggio del top soil, sono emersi superamenti localizzati per alcuni metalli (arsenico, berillio, cromo tot e selenio); a tal proposito il gestore ha presentato una proposta di integrazione al monitoraggio al camino prevista dal PMC, includendo nel set dei metalli pesanti monitorati anche quelli oggetto di superamento nel top soil attualmente non prescritti (Berillio e Selenio). Si ritiene valida tale proposta e si chiede di prevedere una frequenza di monitoraggio almeno quadrimestrale, ai fini di avere un riscontro temporale adeguato.

Parere Biosud

Al momento dell'invio della presente documentazione la Relazione di riferimento e la Relazione geologica ed idrogeologica sono in fase di revisione secondo le richieste e le osservazioni di ARPA. Saranno quindi inviate quando saranno completate le integrazioni richieste.

RICHIESTE EMERSE IN SEDE DI CdS (VEDERE VERBALE)

A tal proposito il dott. Francioso chiede alla società di integrare nella Relazione Tecnica e nelle tavole correlate le seguenti informazioni, al fine di addivenire ad un atto conclusivo di riesame comprensivo di tutte le modifiche e di tutte le possibili condizioni e prescrizioni gestionali:

1. elenco dei codici EER dei rifiuti per i quali si chiede un incremento del quantitativo da incenerire
2. progetto della modifica relativa alle modifiche non sostanziali comunicate in data 12.05.2025: relative al sistema di caricamento rifiuti e al sistema di scarico delle ceneri;
3. riportare in tabella il valore massimo dei rifiuti trattabili in Mg/giorno, in Mg/anno e il quantitativo di rifiuti come capacità di stoccaggio istantaneo (Mg) per ogni codice EER
4. stralciare dalla relazione il codice 190199
5. riportare in relazione e nelle tavole il dettaglio circa il sistema di iniezione del rifiuto liquido nella camera di combustione o nella camera di postcombustione
6. indicare un periodo di prova in fase di esercizio con le nuove potenzialità durante il quale sarà verificato il rispetto dei limiti di emissione e la invariabilità del processo di combustione con dei campionamenti più frequenti (prescrizione da inserire in AIA)
7. proposta di nuovi piezometri sia nella Relazione Idrogeologica integrativa che nel PMC
8. proposta di modifica relativa al potenziamento del filtro a maniche.

1. È stato aggiunto un elenco di codici di rifiuti liquidi che abitualmente sono gestiti nell'impianto Biosud. L'elenco non è esaustivo, pertanto, la richiesta di incremento della potenzialità non è relativa ai soli codici elencati ma a tutti i codici autorizzati purché allo stato liquido e non infiammabile
2. Il progetto di massima relativo al sistema di caricamento rifiuti sfusi è stato ripresentato in data 02/03/2026. La descrizione è stata riportata nell'All.1 Relazione Tecnica.
3. È stata riportata tabella 2 nell'All.1 Relazione Tecnica rev.4
4. Il codice è stato eliminato
5. Vedere Allegato 20 alla relazione tecnica

6. Si propone un periodo di prova di 1 anno durante il quale:
   - sarà controllato giornalmente l'andamento dei parametri del monitoraggio in continuo per verificare eventuali trends delle emissioni imputabili all'incenerimento dei quantitativi aggiuntivi di rifiuti liquidi
   - i risultati dei campionamenti bimestrali al camino, normalmente effettuati, saranno confrontati con quelli degli anni precedenti.
7. I nuovi piezometri sono stati realizzati e saranno inseriti nella Relazione Idrogeologica e nel PMC
8. La proposta di potenziamento del filtro a maniche è stata inserita nella Relazione Tecnica al paragrafo relativo al filtro a maniche